

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1625

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(ANDREATTA)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

col **Ministro delle finanze**

(GALLO)

col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

e col **Ministro del commercio con l'estero**

(BARATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1993

Ratifica ed esecuzione dell'Atto che modifica il Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio europeo di Edimburgo, tenutosi l'11 ed il 12 dicembre 1992, nel contesto delle iniziative volte a promuovere la ripresa economica in Europa, approvò la proposta di istituire un Fondo europeo per gli investimenti (FEI) invitando il Consiglio dei ministri della CEE e la Banca europea per gli investimenti (BEI) a prendere in considerazione l'istituzione, quanto più rapida possibile, di tale Fondo.

Nell'ambito della BEI i lavori preparatori sono stati coordinati da un apposito gruppo di lavoro presieduto dal direttore generale del Ministero del tesoro italiano.

A livello di Consiglio dei ministri della Comunità, il Comitato dei rappresentanti permanenti a ciò delegato, una volta trovato l'accordo politico sulle integrazioni al testo del Protocollo sullo Statuto della BEI (allegato al Trattato istitutivo della Comunità economica europea) necessario a dar vita al FEI, si è costituito in Conferenza intergovernativa che, in data 25 marzo 1993, ha approvato il testo convenuto.

Ai fini di promuovere l'autorizzazione alla ratifica di tale Atto internazionale si è provveduto, da parte dei competenti uffici, a redigere il disegno di legge cui si riferisce la presente relazione.

Il Fondo sarà un'organizzazione trilaterale, cui parteciperanno la Comunità, la BEI ed altre istituzioni finanziarie.

Il Fondo si porrà gli obiettivi principali di contribuire al consolidamento del mercato interno e promuovere la coesione economica e sociale. Il sostegno del FEI andrà soprattutto a progetti infrastrutturali di grande portata nell'ambito delle reti transeuropee ed alle piccole e medie imprese, specialmente se ubicate in regioni che usufruiscono dell'assistenza comunitaria. Altri progetti, ad esempio nel settore della

tutela ambientale e della produzione di energia, potranno essere ammessi a beneficiare di tale sostegno in un secondo momento, previa decisione degli organi direttivi del Fondo.

L'attività del Fondo si esplicherà prevalentemente sotto forma di concessione di garanzia finanziaria; il finanziamento azionario costituirà un'attività secondaria, da sviluppare in un momento successivo. La garanzia dei finanziamenti costituisce, insieme agli studi di fattibilità ed alle sovvenzioni in conto interesse, uno dei tre mezzi contemplati dal Trattato sull'Unione (titolo XII, articolo 129 C del nuovo testo del Trattato istitutivo della CEE) per concentrare gli interventi finanziari della Comunità a favore dei progetti di reti transeuropee. Il fatto di prendere in considerazione anche le piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate in regioni che usufruiscono dell'assistenza comunitaria, corrisponde d'altro canto agli obiettivi del titolo XIII (Industria) e del titolo XIV (Coesione economica e sociale) del nuovo Trattato. L'attività del Fondo verrà all'occorrenza coordinata con altre forme d'intervento comunitario.

Nelle intenzioni l'attività del FEI dovrà rivolgersi principalmente a progetti organizzati integralmente o parzialmente su basi commerciali o comunque di autofinanziamento. L'esistenza del Fondo agevolerà così il finanziamento privato delle infrastrutture, fornendo un complemento od una alternativa al ricorso alle garanzie governative in questo campo. Il criterio della validità economica costituirà parimenti un elemento fondamentale dell'impostazione seguita nei confronti delle piccole e medie imprese.

Il FEI infatti dovrà operare in base a criteri di autonomia finanziaria cercando

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di ottenere un livello accettabile di redditività del capitale investito praticando tariffe allineate a quelle correnti sul mercato.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica, prevista dal-

l'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto che modifica il Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo B, comma 2, dell'Atto stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ATTO CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO
SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
PER CONFERIRE AL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI
IL POTERE D'ISTITUIRE UN FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI**

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

DETERMINATI a rendere disponibili i necessari strumenti finanziari per il consolidamento del mercato interno e la coesione economica e sociale,

CONSIDERANDO che il Consiglio europeo di Edimburgo ha chiesto di prendere in esame urgentemente l'istituzione di un Fondo europeo per gli investimenti, allo scopo di promuovere la ripresa economica in Europa,

RIBADENDO i vantaggi di una stretta cooperazione tra la Comunità, la Banca europea per gli investimenti ed altri istituti finanziari degli Stati membri interessati al conseguimento degli obiettivi del Fondo,

HANNO DECISO di modificare lo Statuto della Banca per conferire al Consiglio dei Governatori il potere d'istituire il Fondo ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

Philippe DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT,

Ambasciatore,

Rappresentante Permanente,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

Gunnar RIBERHOLDT,

Ambasciatore,

Rappresentante Permanente,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Jochen GRÜNHAGE,

Rappresentante Permanente aggiunto,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

Leonidas EVANGELIDIS,

Ambasciatore,

Rappresentante Permanente,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

Camilo BARCIA GARCIA-VILLAMIL,

Ambasciatore,

Rappresentante Permanente,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

François SCHEER,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

Pádraic MAC KERNAN,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Federico DI ROBERTO,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

Jean-Jacques KASEL,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

B.R. BOT,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

José César PAULOURO DAS NEVES,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Sir John KERR,

Ambasciatore,

Rappresentante Permanente,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

ARTICOLO A

Il protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea è integrato dall'articolo seguente :

* Articolo 30

1. Il Consiglio dei Governatori può decidere all'unanimità di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria, di cui la Banca è membro fondatore.

2. Il Consiglio dei Governatori stabilisce con decisione unanime lo Statuto del Fondo. Lo Statuto definisce in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalità di revisione della contabilità nonché la relazione tra gli organi della Banca e quelli del Fondo.

3. In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, la Banca ha la facoltà di partecipare alla gestione del Fondo e di contribuire al capitale sottoscritto fino all'importo determinato dal Consiglio dei Governatori mediante delibera unanime.

4. La Comunità economica europea ha la facoltà di diventare membro del Fondo e contribuire al capitale sottoscritto. Istituti finanziari interessati al conseguimento degli obiettivi del Fondo possono essere invitati a diventare membri.

5. Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee si applica al Fondo, ai membri dei relativi organi, per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, nonché al personale.

Il Fondo è inoltre esente da qualsiasi forma di tassazione o imposizione di natura analoga in occasione di ogni aumento di capitale, ivi comprese le varie formalità cui ciò può dar luogo nello Stato in cui esso ha sede. Analogamente lo scioglimento o la liquidazione del Fondo non danno luogo a forme di imposizione qualsivoglia. Infine, le attività del Fondo e dei suoi organi effettuate in conformità dello Statuto non sono soggette all'imposta sulla cifra d'affari.

Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dal Fondo e dovute ai membri, che non siano la Comunità economica europea e la Banca, restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale applicabile.

6. La Corte di giustizia è competente a dirimere, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi del Fondo. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro del Fondo in quanto tale o da uno Stato membro alle condizioni previste all'articolo 173 del trattato. ".

ARTICOLO B

1. Il presente atto viene ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle rispettive prescrizioni costituzionali. Gli strumenti di ratifica vengono depositati presso il governo della Repubblica italiana.
2. Il presente atto entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica da parte dell'ultimo Stato firmatario che ha ottemperato a tale formalità.

ARTICOLO C

Il presente atto, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque marzo
millenovecentonovantatre.